

## ACCORDO DI CONVENZIONE

### TRA

**CONSORZIO GRUPPO EVENTI**, con sede legale in Lagonegro, Via Piano dei Lippi n°2/a, cap. 85042, partita Iva 01478560764, sede operativa in Montecorvino Pugliano alla Via Santa Chiara n°8, nella persona del suo Rappresentante Legale, Vincenzo Russolillo (di seguito detto "Conorzio");

### E

**CSEN Nazionale** con sede legale in **Roma Via Luigi Bodio, 57 - CODICE FISCALE 80192090589** nella persona del suo Presidente Prof. Francesco Proietti di seguito definito "Partner"

di seguito indicati congiuntamente anche come "Parti" o singolarmente come "Parte"

### PREMESSO CHE

- A) Il Consorzio produce l'evento "CASA SANREMO", ed è titolare del relativo marchio in maniera esclusiva;
- B) Il Consorzio produce e realizza eventi su tutto il territorio nazionale;
- C) CSEN è un'organizzazione di primaria importanza che opera su tutto il territorio nazionale con attività di ricerca, formazione, studio e sperimentazione;

### TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

#### ART. 1 – PREMESSA

Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

#### ART. 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO

Con il presente accordo il Consorzio si impegna a garantire la disponibilità degli spazi e la promozione delle attività del partner nei grandi eventi ed in particolare per le attività legate al benessere come meglio descritto nel successivo articolo 3.

#### ART. 3 – OBBLIGAZIONI DELLE PARTI

3.1 Con la sottoscrizione del presente accordo di convenzione, il Consorzio si impegna a garantire la visibilità del PARTNER, nei termini di seguito descritti:

- a) Concessione dello spazio fisico per lo svolgimento delle attività all'interno degli eventi prodotti dal Consorzio;
- b) Promuovere le attività del partner all'interno del format "Casa Sanremo" e negli altri format prodotti dal Consorzio;



c) Garantire, in esclusiva al Partner, la scelta del personale e dei professionisti che si occuperanno della formazione.

3.2 Con la sottoscrizione dell'accordo, il PARTNER si impegna a:

- a) Garantire al Consorzio la divulgazione e la commercializzazione dei suoi corsi professionali attraverso la rete CSEN;
- b) Fornire i migliori professionisti e docenti da impiegare nei percorsi formativi organizzati dal Consorzio e condivisi con il Partner;
- c) Rilasciare un diploma riconosciuto a tutti gli iscritti ai corsi di formazione che hanno regolarmente frequentato e concluso il percorso formativo.

#### ART.4 – CORRISPETTIVO

Fermo restando che il CONSORZIO si impegna a garantire il giusto compenso alle figure professionali che terranno i corsi di formazione, la presente convenzione non comporta costi a carico delle Parti.

#### ART.5 – REFERENTI

Il PARTNER indica quale referente della presente convenzione la Prof.ssa Ornella Mauro, Coordinatrice Nazionale Settore nazionale discipline bionaturali

#### ART.6 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Le parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione della presente convenzione e conseguentemente si impegnano a:

- a) non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte;
- b) non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte per fini diversi da quanto previsto dalla presente convenzione.

Le parti s'impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione. In ogni caso, le informazioni confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto della parte che le ha rivelate.

Le parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili a persone esperte ed a chi operi nel settore, o lo diventino successivamente per scelta della persona che ne sia titolare, senza che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato la presente convenzione.

#### ART.7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali, forniti dai soggetti interessati in relazione alle attività previste dalla presente convenzione, avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 del 27 aprile 2016 (General Data Protection Regulation, di seguito GDPR).

Le Parti, anche nella fase di attuazione della presente convenzione, sono tenute a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR, verificando ed aggiornando periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25; sono inoltre soggette a tutti gli obblighi propri dei titolari del trattamento, in particolare quello del rilascio agli interessati di apposite informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14. Devono altresì garantire l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR.

Le Parti sono congiuntamente contitolari del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 26 del GDPR, e per regolamentare le rispettive responsabilità adottano un accordo interno, che viene allegato al presente testo convenzionale, costituendone parte integrante e sostanziale.

#### ART.9 - SICUREZZA

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal testo unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e ss.mm.ii., si stabilisce che i datori di lavoro delle parti si debbano coordinare in riferimento alla valutazione dei rischi, alla sorveglianza sanitaria, alla formazione per i rischi specifici, alla dotazione dei DPI, alle misure di prevenzione e protezione da adottare e ad ogni aspetto previsto dal testo unico, relativamente a tutto il personale coinvolto.

#### ART.10 – COPERTURE ASSICURATIVE

Le parti si danno reciprocamente atto che:

- a) gli studenti e le studentesse autorizzati/e alle attività formative sono coperti dal Consorzio con assicurazione contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento delle attività, nonché con assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle stesse;
- b) il personale CSEN, autorizzato a svolgere le attività indicate nella presente convenzione, è coperto da assicurazione di legge contro gli infortuni che dovesse subire in qualsivoglia sede tali attività si svolgano, così come previsto ai sensi di legge, nonché con assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose); qualora il Consorzio dovesse riscontrare che il comportamento del personale CSEN dia luogo a responsabilità verso terzi imputabili a colpa grave, valuterà tutte le azioni a propria tutela nei confronti del soggetto coinvolto, eventualmente avvalendosi anche della facoltà di esercitare il diritto di rivalsa nei suoi confronti;
- c) le parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

#### ART.11 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata di 3 anni, a decorrere dalla data di perfezionamento della stessa, con possibilità di proroga per ulteriori periodi di pari durata, sulla base di un accordo scritto, che si affiancherà al testo originario immodificato della convenzione già sottoscritta.

#### ART.12 - RECESSO O SCIoglimento

Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o con raccomandata A.R.

Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.

In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso.

#### ART.13 – CONTROVERSIE

Le parti concordano di definire in via amichevole qualsiasi controversia dovesse insorgere dall'interpretazione e dall'applicazione della presente convenzione.

Le parti convengono che, non perfezionata tale amichevole composizione, ogni controversia in materia di diritti ed obblighi, interpretazione e applicazione della convenzione medesima sarà rimessa alla competenza dell'autorità giudiziaria e che sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma, ferma restando la giurisdizione esclusiva del Tribunale amministrativo regionale competente ai sensi dell'articolo 133, lettera a) numero 2) del decreto legislativo 8 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo).

Letto, confermato e sottoscritto.

Salerno, li 30 Settembre 2025

Consorzio Gruppo Eventi

Il Rappresentante Legale



IL PARTNER

Il Rappresentante Legale

IL PRESIDENTE NAZIONALE  
(Prof. Francesco Proietti)

Ad ogni buon conto, le Parti confermano espressa accettazione, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., delle seguenti clausole:

- Art. 3) Obblighi delle Parti
- Art. 4) Corrispettivo
- Art. 6)
- Art. 7)
- Art. 8)
- Art. 9)
- Art. 12)

Consorzio Gruppo Eventi

Il Rappresentante Legale



IL PARTNER

Il Rappresentante Legale

IL PRESIDENTE NAZIONALE  
(Prof. Francesco Proietti)